



N° PAP-00451-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/05/2020 al 29/05/2020

L'incaricato della pubblicazione  
**GERARDO LO TITO**

**COMUNE DI TITO**  
**PROVINCIA DI POTENZA**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 00016/2020 del 04/05/2020**

**OGGETTO:**

Approvazione Aliquote Nuova IMU anno 2020

Il giorno 04/05/2020 alle ore 17.12 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali

GRAZIANO SCAVONE  
FABIO LAURINO  
PIERPAOLO SPERA  
LOREDANA BRUNO  
ROSSANA SABIA  
GIUSEPPE COSENZA  
ANTONIO LUIGI DOLCE  
MARIA MOSCARELLI  
ANTONELLA SOLDI  
LUCIANA GIOSA  
FRANCESCO LAURENZANA  
TONYA GIOSA  
PIERLUIGI PACE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Partecipa ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale  
Presiede PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, %s invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.  
**Esito: Approvata con immediata eseguibilità**

**Relazione** il Vicesindaco come da registrazione agli atti.

Al termine interviene il Consigliere Laurenzana per alcuni chiarimenti sulle aliquote che vengono prontamente forniti dal Vicesindaco.

Constatato che non risultano ulteriori richieste di interventi la proposta viene posta ai voti

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**riunito, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, in videoconferenza con collegamento da remoto mediante piattaforma zoom che ha consentito al Segretario Comunale l'identificazione a distanza dei partecipanti**

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RIMARCATO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso

articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

<i>Tipologia</i>	<i>Minima</i>	<i>Base</i>	<i>Massima</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>0</i>	<i>0,86%</i>	<i>1,06%</i>
<i>Fabbricati "D"</i>	<i>0,76%</i>	<i>0,86%</i>	<i>1,06%</i>
<i>Abitazione principale e pertinenze</i>	<i>0</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,6%</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>0</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Fabbricati merce- fino al 2021</i>	<i>0</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,25%</i>
<i>Terreni</i>	<i>0</i>	<i>0,76%</i>	<i>1,06%</i>

**RICHIAMATA** la D.G.C. N. 10 del 06.02.2020 avente ad oggetto : " Aliquote IMU anno 2020- Art. 1 - commi 738-783 della Legge n. 160 del 30.12.2019", con la venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU vigenti nel 2019 ;

**ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020, così come già previsto dalla su indicata D.G.C. n. 10/2020, sarà la seguente:

ALIQUOTE STABILITE ANNO 2020	
TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto Edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.	0,50%
Immobili iscritti in catasto con categoria "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria "D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli (di cui 0,76% di competenza statale)	1,06%
Aliquota per le Aree Fabbricabili.	1,06%
Immobili iscritti in catasto con categoria "C/1"	1,06%
Fabbricati merce	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nella precedente classificazione	0,96%

**RIMARCATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento IMU si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

**VISTO** il Regolamento IMU approvato nella stessa seduta con delibera n. 15 del 04/05/2020;

**Sentiti** i partecipanti i quali hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza ha assicurato continuità e qualità sufficiente per esprimere compiutamente la votazione;

*Con votazione unanime espressa nei modi di legge*

### **DELIBERA**

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 4) **DI APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<b>ALIQUOTE STABILITE ANNO 2020</b>	
<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTE</b>
<p>Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto Edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad</p> <p>uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>	0,50%
<p>Immobili iscritti in catasto con categoria "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria "D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli (di cui 0,76% di competenza statale)</p>	1,06%
<p>Aliquota per le Aree Fabbricabili.</p>	1,06%
<p>Immobili iscritti in catasto con categoria "C/1"</p>	1,06%
<p>Fabbricati merce</p>	0,00%
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	0,00%
<p>Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nella precedente classificazione</p>	0,96%

**5) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

**6) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200



## COMUNE DI TITO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento  
per la Proposta di Delibera N° 00016/2020 del 28/04/2020.

Avente oggetto:

**Approvazione Aliquote Nuova IMU anno 2020**

---

Il Dirigente del Settore TITO\_SETTORE\_4\_DEMOGRAFICI\_E\_TRIBUTI esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

TITO, 28/04/2020





## COMUNE DI TITO

Parere di regolarita' contabile  
per la Proposta di Delibera N° 00016/2020 del 28/04/2020.

Avente oggetto:

**Approvazione Aliquote Nuova IMU anno 2020**

---

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

TITO, 28/04/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

---

Presidente del Consiglio  
PIERPAOLO SPERA

Segretario Comunale  
ANNALISA CHIRIATTI

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 14/05/2020

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/05/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale  
ANNALISA CHIRIATTI

---

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualita' di .....

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00016/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.